



DISCIPLINA GENERALE

Articolo 1

L'osservanza del presente Regolamento interno del "Porto Turistico di Marina di Ragusa" redatto dalla Società "PORTO TURISTICO MARINA DI RAGUSA S.P.A." è obbligatoria per tutti gli Utenti e cioè per coloro che godano, a qualsiasi titolo, dei servizi portuali e dei beni (posti ormeggio, posti macchina, ecc.) che comunque ricadono nell'ambito di detto Porto Turistico.

Articolo 2

La "Società" si riserva il diritto di aggiornare, integrare, modificare il presente Regolamento – previa approvazione dell'Autorità Marittima – al fine di meglio assicurare la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza dell'Approdo.

Articolo 3

La "Società" provvede alla gestione dell'approdo, affidandone la direzione ad un Direttore, al quale vengono attribuiti tutti i poteri necessari all'espletamento dei servizi e delle prestazioni.

Articolo 4

Ferme restando le competenze degli Organi dell'Amministrazione dello Stato, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento, ed anche di tutte le altre norme di legge e di disposizioni amministrative, vengono assicurate e controllate, nell'ambito dell'approdo, dalla Direzione dello stesso e dal personale da essa dipendente, il quale è munito di particolare segno distintivo, o tenuta, stabiliti dalla medesima.

Al fine di assicurare l'osservanza del presente Regolamento, detto personale potrà impartire opportune disposizioni, a chiunque si trovi nell'ambito dell'approdo, che alle stesse si dovrà attenere.

La Direzione provvederà altresì al controllo ed al coordinamento dei servizi effettuati da terzi per suo conto, nonché all'espletamento di quelli che la Società determina di gestire direttamente.

Articolo 5

Le infrazioni rilevate e contestate dal personale, di cui al precedente art. 4, saranno immediatamente comunicate alla Direzione, che - in caso di infrazione a norma di legge ed amministrative - ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente.

Articolo 6

La "Società" provvede a dare pubblicità alle prescrizioni di comportamento da essa stabilite, mediante affissione del presente Regolamento nei locali della Direzione e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Gli utenti ed i frequentatori dell'approdo sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento stabilite in detto Regolamento che - per il solo fatto che essi accedano ed utilizzino i servizi dell'approdo - è da ritenere da essi accettato.

Nello spirito del presente Regolamento interno, e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nell'approdo turistico, la Direzione curerà altresì l'esposizione di comunicazioni, informazioni e raccomandazioni che si rendessero necessarie a meglio precisar le norme di comportamento degli utenti dell'approdo medesimo.

Articolo 7

È vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito dell'approdo turistico, anche a bordo od a mezzo di unità da diporto, che non rientri tra quelle attinenti all'esercizio dell'approdo stesso e predisposte e autorizzate dalla "Società".

ORMEGGI, TRAFFICO MARITTIMO E NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 8

L'approdo turistico consente l'attracco su ormeggi di n. 717 imbarcazioni delle dimensioni così come elencate nella tabella sottostante.

Dimensioni dei posti barca**Dimensioni massime delle imbarcazioni**

3,60 x 10,00	3,30 x 9,50
3,85 x 10,00	3,60 x 9,50
4,30 x 12,00	4,00 x 11,50
4,80 x 12,00	4,50 x 11,50
5,00 x 15,00	4,70 x 14,70
6,00 x 15,00	5,70 x 14,70
5,50 x 18,00	5,20 x 17,70
6,00 x 20,00	5,70 x 19,50
6,80 x 25,00	6,50 x 24,50
7,50 x 30,00	7,20 x 29,50
9,00 x 40,00	8,50 x 39,00
12,40x 50,00	12,00 x 49,00

Di tali ormeggi sono riservati:

- n. 143 all'utilizzo di utenti non residenti nell'isola (20%);
- n. 72 ad imprese esercenti l'attività di charter nautico (10%) con applicazione di una tariffa annua pari al 50% della tariffa al pubblico;

- nel numero necessario e che sarà comunicato per le imbarcazioni della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia, nonché delle unità di Protezione Civile della Provincia di Ragusa e del Comune;
- n. 30 all'ormeggio di imbarcazioni da pesca per la Marineria locale;
- n. 72 all'ormeggio di unità da diporto di transito.

Articolo 9

I posti di ormeggio sono contrassegnati con numero indicante il pontile o banchina e con numerazione araba progressiva. I contrassegni sono riportati sulle fronti di approdo in modo ben visibile.

I posti fissi o riservati sono elencati, con l'indicazione del nominativo dell'avente diritto, del nome e delle dimensioni dell'imbarcazione, in apposito registro tenuto presso l'ufficio della Direzione dell'Approdo.

Ciascun utente è tenuto a segnalare immediatamente ogni variazione e non può fruire che del posto riservato con divieto assoluto di ormeggiarsi altrove.

Le imbarcazioni non possono avere dimensioni, sia in larghezza che in lunghezza, superiori a quelle indicate nella tabella indicata nell'art. 8 del presente Regolamento interno, con tolleranza del 3% in lunghezza e dell' 1% in larghezza.

Il contratto di ormeggio dovrà prevedere che:

1. per gli ormeggi destinati all'uso pubblico, in caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, sarà provveduto alla rimozione dell'unità da diporto a spese dell'inadempiente.
2. per l'eventuale inosservanza da parte degli utenti di ormeggi riservati, salvo maggiori e più gravi provvedimenti, che potranno essere adottati dal Consiglio di Amministrazione, la Direzione – qualora non fosse ottemperato il suo invito dall'utente o dai suoi dipendenti – provvederà a rimuovere l'unità da diporto con proprio personale a spese dell'inadempiente a carico del quale resteranno anche i pagamenti delle tariffe previste per l'occupazione dell'ormeggio in cui sarà trasferita l'unità da diporto.

Articolo 10

Ai fini dell'immediato riconoscimento, all'atto della entrata nell'approdo turistico e della uscita dallo stesso, gli utenti di ormeggi riservati dovranno esporre sulla unità da diporto, in posizione ben visibile, oltre la bandiera o le bandiere prescritte, l'apposito guidone distintivo della "Marina di Ragusa S.p.A.".

Le unità da diporto degli "Utenti in transito", cioè di coloro che, non fruendo di posto fisso, intendono utilizzare la parte dell'Approdo riservata all'uso pubblico, qualora non abbiano preventivamente concordato con la Direzione l'assegnazione di un posto di ormeggio in detta parte dell'Approdo, devono sostare nell'avamposto fino a quando non abbiano ricevuto l'assegnazione del posto, se disponibile, e le altre necessarie istruzioni e disposizioni.

La durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio da formularsi all'atto dell'arrivo.

Tale durata non può essere superiore a 48 ore, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore; non ricorrendo queste, soltanto in caso di comprovata ulteriore disponibilità degli ormeggi riservati all'uso pubblico, le stesse unità da diporto potranno prolungare la sosta fino a quando sussiste detta disponibilità.

In caso di necessità e urgenza, qualora anche i posti in transito dovessero essere esauriti, le unità da diporto in comprovata difficoltà, potranno trovare ricovero temporaneo in posti riservati, in quel momento liberi da altre unità da diporto, ritenuti idonei dalla Direzione dell'Approdo.

Articolo 11

L'Utente che si assenti per un periodo superiore alle 24 ore deve darne comunicazione alla Direzione, indicando la data di partenza e quella di previsto ritorno, nonché, possibilmente, la località che intende raggiungere.

Avviso deve darsi anche in caso di previsto rientro oltre le ore 21.00

Articolo 12

Per gli Utenti di posto riservato la "Società" s'impegna a mantenere libero l'ormeggio nel caso di assenza dall'approdo per qualsiasi periodo di tempo, salvo i casi di forza maggiore o di necessità previsti dall'art. 10.

Qualora l'utente, proprietario di posto riservato, intenda accordare l'uso del proprio ormeggio a terzi, che dovranno essere di gradimento della "Società", l'interessato è obbligato a:

1. comunicare, per iscritto e con congruo preavviso, alla Direzione il nominativo del terzo e della relativa unità da diporto, precisando le dimensioni della stessa;
2. assicurarsi che il terzo utilizzatore dell'ormeggio sia a conoscenza delle norme contenute nel presente Regolamento e si impegni ad osservarlo.

L'assegnatario, prima di immettere il terzo nell'uso, dovrà aver ricevuto comunicazione di gradimento da parte della "Società".

L'Utente può inoltre incaricare la "Società" per tramite della Direzione, di concedere a terzi l'uso temporaneo del proprio ormeggio, alle tariffe e secondo le condizioni stabilite dalla "Società" stessa.

Sull'importo percepito in base alle tariffe di cui sopra, la "Società" tratterà il 5% a titolo di rimborso spese, rimettendo il restante 95% all'interessato.

Articolo 13

Tutte le manovre eseguite all'interno dell'approdo dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione, la quale potrà disporre il movimento e gli spostamenti di ormeggio che si appalesino necessari in caso di emergenza o per particolari motivate esigenze connesse con l'operatività dell'approdo.

Il contratto di ormeggio dovrà prevedere che in caso di assenza del proprietario e dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Direzione potrà, sotto la propria responsabilità, provvedervi direttamente con personale di propria fiducia.

Articolo 14

La navigazione nell'approdo è garantita 24 h giornaliere e la velocità massima consentita è di 3 nodi.

I percorsi di precedenza sono quelli disciplinati secondo le norme internazionali di navigazione.

Articolo 15

È vietato a tutte le unità da diporto, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore. Esse debbono fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio e sono responsabili di ogni danno che alle stesse venga arrecato. I cavi di nylon auto-affondanti, predisposti dalla "Società", devono essere impiegati solo per mettere in forza il corpo morto.

È fatto divieto di avvolgerli alle bitte ed alle galloce di bordo.

Ogni utente assicurerà al cavo di nylon, o, se possibile, alla catena cui esso è collegato, un proprio cavo di ormeggio e solo quest'ultimo verrà assicurato alle sistemazioni di bordo.

Ogni utente è responsabile della sicurezza della propria unità da diporto nei riguardi del modo in cui essa è stata ormeggiata.

È fatto obbligo agli utenti di proteggere il proprio natante con adeguati e sufficienti parabordi.

Articolo 16

È vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere come definiti dalle vigenti norme in materia, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro, nell'ambito dell'approdo, sia in acqua che sulle banchine, moli e pontili.

Per i rifiuti urbani debbono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori, dei quali l'approdo è corredato, mentre per i rifiuti speciali, così come per le esigenze personali, deve farsi uso delle apposite installazioni o, secondo il caso, dei locali igienici esistenti a terra, salvo che l'unità da diporto sia dotata di specifiche attrezzature atte a raccogliere i liquidi di bordo.

Resta inteso che in ogni caso, la gestione dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia sotto la responsabilità primaria del produttore/detentore e secondaria del Marina.

Articolo 17

All'interno dell'approdo è vietato l'uso di proiettori luminosi e di segnalatori acustici, qualora, non strettamente necessari.

È vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle unità da diporto, o quelli ausiliari; per prove e per la ricarica batterie, prima delle ore 8 e dopo le ore 21, nonché, durante il periodo da Marzo a Settembre compresi, tra le ore 12.30 e dopo le ore 15.30.

Sono vietati nei detti orari anche l'effettuazione di lavori rumorosi, l'uso di motocicli e qualunque attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui.

Tutti gli altri lavori, che comportino disagio o molestia agli altri utenti, devono essere effettuati nell'area del Cantiere Navale di riparazione quando la stessa sarà operativa.

Nelle acque dell'approdo ed all'imboccatura sono vietati la balneazione, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea.

È vietato altresì immergersi, in prossimità delle unità da diporto per effettuare visite, interventi o riparazioni.

Tali attività sono assicurate da personale specializzato, riconosciuto dalla Direzione dell'approdo ed iscritto negli appositi registri tenuti dalla Autorità Marittima.

Articolo 18

È vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagenti, ecc.) comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a depositi o ripostigli.

Articolo 19

Il contratto di ormeggio dovrà altresì prevedere che i possessori di unità da diporto ormeggiate ai posti barca dovranno mantenere le stesse in ordine e pulite.

Nel caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale norma e, dopo specifica diffida all'avente diritto ed ai suoi dipendenti, la Direzione provvederà a far effettuare le pulizie esterne a mezzo di personale di propria fiducia, con addebito del relativo costo all'avente diritto medesimo.

Articolo 20

Tutte le unità che entrino nell'approdo devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento, ed essere in regola con le prescrizioni in proposito emanate dalle competenti Autorità.

Al riguardo è esclusa ogni responsabilità da parte della "Società" e dei suoi agenti.

La Direzione, qualora sussistano fondati motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo delle unità da diporto da parte della competente Autorità Marittima.

Prima di assentarsi dall'approdo, in particolare per periodo di durata, gli utenti che lascino la propria imbarcazione al posto di ormeggio loro riservato, debbono assicurarsi che i cavi di trattenuta siano in ottime condizioni ed in grado di resistere per tutta la durata dell'assenza.

Articolo 21

Presso la Direzione dell'Approdo è stato installato un sistema VHF della capacità di 25 Watt.

Il canale di lavoro assegnato sarà comunicato dalla Direzione dell'Approdo all'Autorità Marittima ed a tutti gli utenti portuali.

Articolo 22

Presso l'approdo sarà a disposizione un sistema di alaggio e varo delle unità da diporto che sarà disciplinato secondo le disposizioni di legge e ordinanze locali vigenti.

Articolo 23

All'interno dell'approdo gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco, purché tenuti a guinzaglio e se previsto museruole.

In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali nell'ambito dell'approdo, possa arrecare molestia e disagio agli utenti dello stesso.

E' responsabilità del proprietario dell'animale domestico procedere alla pulizia degli spazi portuali eventualmente sporcati dal suddetto animale.

TRAFFICO VEICOLARE

Articolo 24

L'accesso veicolare all'interno dell'approdo - che deve svolgersi esclusivamente per gli itinerari e nelle sedi indicate da apposita segnaletica, sia orizzontale che verticale - è consentito agli Utenti che vi sono autorizzati, esclusivamente per esigenze di carico o scarico di mezzi o merci, previo specifico permesso e secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione che terrà conto della tipologia dei veicoli.

Ad essi è rilasciato apposito contrassegno che va tenuto debitamente in evidenza sul parabrezza del veicolo.

Al termine delle citate operazioni, gli autoveicoli, i motoveicoli e comunque i mezzi trainanti e trainati dovranno essere posteggiati nelle zone assegnate e destinate al parcheggio all'esterno dell'area portuale.

Al momento del rilascio del pass, il richiedente dovrà essere informato che l'eventuale stazionamento dei mezzi predetti in posizione non consentita darà luogo all'immediata rimozione forzata a spese del proprietario del mezzo veicolare contravventore.

Articolo 25

Salvo diversa disposizione contrattuale, ai titolari del contratto di ormeggio sarà assegnato un posto auto riservato.

I posti macchina nei parcheggi riservati saranno numerati ed a ciascuna autovettura autorizzata è assegnato un posto fisso.

Al titolare del posto fisso di parcheggio viene consegnato un contrassegno portante il numero del posto medesimo.

Presso la Direzione è tenuto apposito registro, nel quale sono elencati numericamente i posti macchina con indicazione del nominativo degli utenti ai quali sono riservati.

Ciascuna autovettura deve essere parcheggiata esclusivamente nello spazio numerato e ad essa riservato.

Nel relativo contratto dovrà essere previsto che in caso di inadempienza sarà provveduto alla rimozione forzata con addebito delle spese a carico del proprietario del mezzo veicolare contravventore.

Articolo 26

Disposizioni e conseguenze analoghe a quella del precedente articolo si applicheranno nel caso di occupazione non autorizzata degli eventuali parcheggi riservati ai posti riservati alle Forze dell'Ordine, a portatori di handicap, ai motoveicoli, ai ciclomotori, ai rimorchi speciali delle unità da diporto e alle biciclette.

Articolo 27

Oltre a parcheggi, di cui ai precedenti articoli, la "Società" si riserva di istituire parcheggi liberi, a tempo e a pagamento le cui aree saranno indicate da apposita segnaletica.

Gli utenti di tali parcheggi sono tenuti all'osservanza della regolamentazione disposta dalla "Società".

Resta inteso che i limiti di tempo concesso e, comunque quando gli automezzi siano trovati in zona o in maniera non consentita, sarà provveduto alla rimozione a spese dei proprietari dei mezzi contravventori.

Articolo 28

La rimozione forzata, di cui ai precedenti articoli, sarà effettuata, senza preavviso alcuno nel rispetto della normativa vigente.

SERVIZI

Articolo 29

La Direzione garantisce l'espletamento dei seguenti servizi:

1. pulizia dello specchio d'acqua portuale;

2. pulizia delle aree a terra e raccolta dei rifiuti;
3. servizio antincendio ed antinquinamento;
4. vigilanza, manutenzioni e conformità di legge delle parti di uso comune, degli arredi e impianti dell'approdo, nonché vigilanza, per assicurare l'osservanza del presente regolamento;
5. assistenza all'ormeggio ed al disormeggio delle unità da diporto;
6. manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti, arredi ed opere portuali;
7. pubblica illuminazione nell'ambito dell'approdo;
8. servizi di fornitura di acqua potabile;
9. servizi di energia elettrica;
10. servizi informatici e telematici;
11. allacciamento telefonico.

Gli utenti in transito potranno usufruire dei servizi predetti, come ogni altro servizio predisposto dalla Porto Marina di Ragusa S.p.A., secondo le modalità all'uso stabilite, corrispondendo gli importi delle particolari tariffe secondo le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 30

Per i titolari degli ormeggi riservati, la "Società", a mezzo degli appositi impianti, garantirà i servizi di fornitura all'utente di ciascun ormeggio dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, nonché l'allacciamento telefonico se richiesto, salvo il pagamento dei consumi effettuati nel rispetto delle previsioni contrattuali con la maggiorazione del costo per le spese di distribuzione.

In caso di mancato pagamento da parte degli utenti dei corrispettivi per i suddetti servizi, la "Società", e per suo conto la Direzione dell'approdo, avrà il diritto di sospendere la somministrazione sino all'adempimento da parte dell'utente; se trattasi di utente di posto riservato, il medesimo dovrà essere preventivamente avvertito a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo telefax.

Articolo 31

L'attività di assistenza, riparazione e manutenzione delle unità da diporto può essere affidata a terzi dalla Società, nel rispetto dell'Atto di Concessione, delle disposizioni di Legge e/o disposizioni dell'Amministrazione Marittima e/o Enti competenti.

La Direzione della Società tiene un elenco aggiornato delle ditte autorizzate ad effettuare le prestazioni anzidette nell'ambito dell'Approdo.

In casi particolari e su richiesta dell'Utente interessato la Direzione può autorizzare lo svolgimento di prestazioni del genere anzidetto anche da parte di altre Ditte, restando la "Società" del tutto

estranea ai rapporti direttamente intercorsi tra le parti, nel rispetto della normativa vigente e delle locali ordinanze dell'Autorità Marittima.

E' comunque vietato l'ingresso all'Approdo di qualsiasi mezzo di sollevamento che non sia stato espressamente autorizzato dalla Direzione.

Articolo 32

La "Società" non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito dell'approdo ed anche a bordo delle unità da diporto. Analogamente non risponde di furti di unità da diporto, o parti di esse, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone o cose che si trovino nell'ambito dell'approdo, da persone che non siano suoi dipendenti o da cose ed animali non di sua proprietà.

NORME ANTINCENDIO E ANTINQUINAMENTO

Articolo 33

La "Società" ha cura di predisporre una appropriata organizzazione dotata di impianti fissi e mobili per poter intervenire, in caso di incendio o di grave inquinamento, con personale specializzato.

In tali circostanze la Direzione ha ogni più ampio potere e facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite.

Comunque le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di indole preventiva e generale, con facoltà in ogni momento per la Direzione di richiedere alla competente Autorità ispezioni a bordo di adottare provvedimenti nel caso di riscontrata loro inosservanza:

1. in caso di versamento di idrocarburi sul piano di acqua o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve immediatamente avvertire la Direzione e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle unità vicine e quanti si trovino in luogo;
2. prima della messa in moto del motore a benzina l'utente deve provvedere all'areazione del vano motore;
3. ogni imbarcazione deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdite degli stessi in acqua;
4. gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
5. il rifornimento di carburante all'unità da diporto deve essere effettuato esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti ed affini esistenti nell'approdo; è assolutamente vietata, nell'ambito dell'approdo, qualsiasi altra modalità di

rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati, riforniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualsiasi altro sistema; con riserva di valutare casi di assoluta necessità (mancanza completa di carburante, impianti in riparazione, ecc.);

6. i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati;
7. gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
8. in caso di inizio di incendio a bordo di una unità da diporto, sia da parte del personale della stessa che di quello delle imbarcazioni vicine deve immediatamente farsi quanto possibile per lottare contro le fiamme avvisando nel contempo, con mezzi più rapidi possibili, la Direzione, che avrà cura di segnalare l'emergenza, per i provvedimenti del caso, alle competenti Autorità ed agli organi dei quali sia previsto l'intervento; al riguardo devono essere usati gli appositi avvisatori di incendio e, se possibili, anche il telefono; in particolare è attribuita alla Autorità competente la facoltà di disporre il disormeggio immediatamente dell'unità con incendio a bordo e di allontanarla dal porto.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi e degli inquinamenti, di cui al presente articolo, sono a carico dell'utente responsabile, oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

NORMA FINALE

Articolo 34

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nella interpretazione o nell'esecuzione, per quanto attiene ai rapporti privatistica scaturenti dall'applicazione del presente Regolamento, sarà devoluta all'esame ed alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, cui spetteranno le funzioni di Presidente, di comune accordo tra i medesimi, o, in difetto, del Capo del Compartimento Marittimo competente per territorio.

Gli Arbitri giudicheranno in via di equità ed anche in veste di amichevoli compositori e con dispensa da formalità.

La loro pronuncia non sarà impugnabile.